

Determinazione n. 4 del 25/02/2015

Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Chiarimenti – aggiornamento al 20 aprile 2015

E' pervenuta una richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'incentivo alla progettazione di opere pubbliche di cui all'art. 92 d.lgs. 163/2006 alla specifica procedura ad evidenza pubblica bandita dalla stazione appaltante istante, avente ad oggetto la progettazione e realizzazione di convogli da destinare alle linee della metropolitana. Sul punto l'Autorità si è pronunciata con parere URCP/4/2015 adottato dal Consiglio nella seduta dell'8.4.2015 ed inviato all'istante, rappresentando che l'art. 92 d.lgs. 163/2006, regola i corrispettivi e gli incentivi per la progettazione, il comma 5, in particolare stabiliva che «una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazioneè ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori ...». La legge 11 agosto 2014 n.114, che ha convertito il d.l. 90/2014, ha abrogato i commi 5 e 6 del citato art. 92 e pertanto tali disposizioni non trovano più applicazione. Sull'ambito di applicazione della precedente disciplina, però, l'AVCP si è in passato già pronunciata con parere sulla normativa AG 22/2012, pubblicato sul sito ANAC liberamente consultabile, a cui si rinvia per relationem per un approfondimento della tematica in esame. In particolare il predetto parere ha ritenuto che l'incentivo de quo fosse applicabile alla sola progettazione di lavori.